m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0026440.23-11-2018

COMUNE DI ALGHERO

Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali
Via Nomentana, 2
00161 Roma
dg.strade@pec.mit.gov.it

ALL' ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Via Roma, 80
09123 Cagliari
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

ALL' ANAS S.P.A.
Condirezione Generale Tecnica
Via Monzambano, 10
00185 Roma
anas@postacert.stradeanas.it

ALL' ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Viale Trieste, 186
09123 Cagliari
urbanistica@pec.regione.sardegna.it

E, P.C.

AL COMUNE DI ALGHERO
Piazza Porta Terra, 9
07041 Alghero (SS)
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

COMUNE DI ALGHERO
Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico

Oggetto: **S.S.291 "della Nurra" - 1° e 4° lotto. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.**
Osservazioni

Con riferimento alla procedura richiamata in oggetto e in esecuzione alla Deliberazione della Giunta del Comune di Alghero del 19.11.2018, a mezzo della presente, questo Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico formula le seguenti osservazioni.

Anzitutto si richiama l'articolo 20 - "Fascia costiera. Disciplina" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale che, alla lettera b), non ammette "*la realizzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, fatte salve quelle di preminente interesse statale e regionale, per le quali sia in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'Ambiente, autorizzate dalla Giunta Regionale"*.

Come noto, le criticità evidenziate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (in seguito CTVIA) e manifestate con nota n. 1783 del 11.05.2018, si fondano prevalentemente su tale aspetto normativo.

A tal proposito non può non evidenziarsi come la strada di cui trattasi non rappresenta certamente una strada "nuova" come risulta evidente dal fatto che la progettazione dell'opera risale agli anni '80, quando veniva inserita nei documenti programmatici regionali, e che la realizzazione della nuova strada a 4 corsie veniva avviata alla fine degli anni '90 a partire dal primo tronco Sassari – bivio Olmedo, completato nel 2002, quando ancora il PPR non solo non esisteva ma non era neanche nelle previsioni legislative.

Il secondo tronco bivio Olmedo – Alghero, sempre a 4 corsie, veniva suddiviso in quattro lotti di cui due (Lotto 2 Mamuntanas – Cantoniera Rudas – svincolo Olmedo e Lotto 3 Svincolo Olmedo – bivio Olmedo) venivano realizzati e ultimati nel 2013 dopo aver ottenuto le necessarie approvazioni e anche a seguito dello stanziamento dei fondi necessari.

Il lotto 1 Alghero – Mamuntanas, al pari degli altri succitati, era pertanto già inserito nei documenti programmatici e pianificatori regionali e nazionali, e aveva ottenuto le autorizzazioni di carattere ambientale ed urbanistico. Nessuna modifica sostanziale alla geometria stradale veniva apportata in sede di progettazione definitiva, se non quelle necessarie all'adeguamento alle norme tecniche sulle costruzioni stradali, lasciando pertanto immutate le caratteristiche fondali che avevano ottenuto le autorizzazioni nel 2003, prima dell'entrata in vigore del PPR. Naturalmente, per effetto delle citate modifiche, per quanto non sostanziali specialmente per gli aspetti ambientali, sono state avviate formali nuove procedure autorizzative sul progetto del medesimo

immutato intervento stradale. Si ribadisce che solo le procedure sono dunque da intendersi “nuove” e non certamente la strada che, in termini di pianificazione e progettazione e, specie in riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale, non può certamente configurarsi come “nuova”.

Occorre inoltre rilevare come la soluzione progettuale “a due corsie” predisposta dall’ANAS in risposta alle integrazioni richieste dalla CTVIA contrasta con quanto rilevato dal CIPE nella seduta del 01.05.2016, il quale precisava che la nuova soluzione progettuale dovesse *“essere sviluppata nel rispetto del completamento omogeneo del Lotto 1, da un punto di vista del mantenimento delle caratteristiche geometriche coerenti con quelle dei lotti 2 e 3”*, ovvero dovesse essere del tipo “a quattro corsie”, due per senso di marcia.

Da un punto di vista sostanziale e tecnico, in ogni caso, qualsiasi soluzione che non preveda quattro corsie non potrebbe garantire i livelli di servizio previsti dalle norme tecniche, in considerazione del notevole flusso di traffico giornaliero interessato che, secondo gli studi trasportistici ANAS, interessa quasi 10 mila veicoli ed è destinato ad aumentare, oltre che periodicamente nella stagione estiva, anche nelle prospettive di crescita del territorio.

Per quanto sopra rappresentato, ritenendo inapplicabile al caso di specie il disposto normativo dell’art. 20 delle NTA del PPR, in ossequio alle prescrizioni del CIPE e nel rispetto della normativa tecnica vigente, in considerazione del territorio interessato e delle legittime aspirazioni di crescita nonché dei dati sul flusso di traffico giornaliero e, non ultimo, considerando in ogni caso la significativa riduzione dell’impatto ambientale rispetto allo schema progettuale sottoposto alla precedente procedura di V.I.A. nel 2015, si ritiene che l’opera di cui trattasi debba mantenere la medesima sezione stradale dei lotti già realizzati, ovvero una sede a quattro corsie con doppia carreggiata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Giovanni Luca Balzano
(F.TO DIGITALMENTE)